



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 275 DEL 29 GIU. 2026

OGGETTO: Determinazione Fondi contrattuali 2025 Comparto Sanità in applicazione del CCNL vigente.

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Risorse Umane

PROPOSTA N. 252 DEL 23/06/2026

L'Assistente Amministrativo
Dott. Luigi Petruzzella

Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Roberta Danile

IL DIRIGENTE ANALISTA
UOS Trattamento Economico
Dott. Alfonso Vassallo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
UOS Trattamento Giuridico
Dott. Giuseppe Schifano

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Il Direttore UOC Servizio Risorse Umane
Dott. Massimo Petrantonì

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

Conti diversi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC EFF.

SERVIZIO ECONOMICO

FINANZIARIO E PATRIMONIALE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

29 GIU 2026

L'anno duemilaventisei il giorno VEINTINOVE del mese di GIUGNO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Raffaele Elia, visti gli artt.3, comma 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., e 20, comma 2 della L.R. n. 5 del 14 Aprile 2009 e s.m.i.; acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore Responsabile della UOC Risorse Umane, Dott. Massimo Petrantoni

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

- **Premesso che:**

- le disposizioni relative alla determinazione dei fondi contrattuali aziendali, di natura vincolante, traggono origine dai CC.CC.NN.LL. e che, con riferimento all'Area del Comparto Sanità, il contesto normativo vigente è quello definito dal CCNL sottoscritto in data 27.10.2025 relativo al triennio 2022-2024;
- il citato CCNL, agli artt. 63 ("Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali") e 64 ("Fondo premialità e condizioni di lavoro"), ha confermato le modalità di costituzione ed utilizzo dei fondi già disciplinati dagli artt. 102 e 103 del CCNL 2019-2021, introducendo ulteriori incrementi puntualmente individuati;
- con deliberazione n. 1335 del 30.06.2025 sono stati rideterminati i fondi contrattuali aziendali del Comparto per l'anno 2024, trasmessi al Collegio Sindacale ai fini della certificazione di compatibilità finanziaria ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- **Richiamati gli atti deliberativi:**

- n. 35 del 13.01.2017, con cui sono stati rideterminati i fondi contrattuali delle diverse aree della Dirigenza e del Comparto per l'anno 2016;
- n. 70 del 08.05.2019, con cui sono stati rideterminati i fondi contrattuali del Comparto per l'anno 2018;
- n. 1335 del 30.06.2025, con cui sono stati rideterminati i fondi contrattuali del Comparto per l'anno 2024;

- **Visti:**

- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019 che all'art. 11 ha annullato l'effetto di contenimento degli incrementi contrattuali stabiliti dalla citata normativa, stante che: *"In ordine all' incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23 co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art.48 del d.lgs. n. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*;
- il D.L. n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito in L. n. 60/2019 che all'art. 11 co. 1 sancisce che *"il limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, definito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- il parere n. 179877 del 01.09.2020 reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. n. 20/186/CR4ter/C7 del 22.10.2020, con i quali

sono state fornite le indicazioni applicative in merito all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del SSN, ai sensi dell'art. 11 co. 1, del D.L. n. 35/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 60/2019 e, nello specifico, per la rilevazione del personale, è stato previsto il confronto tra il personale in servizio al 31.12.2018 e quello rilevato nell'anno di riferimento su base annua, calcolato dividendo per 12 il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati al 31 dicembre, tenendo conto altresì degli istituti contrattuali (part-time, aspettative non retribuite, date di assunzione e cessazione del servizio, ecc...), altresì, è stato precisato che il limite di spesa del trattamento accessorio, stabilito dall'art. 23 co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, resta ancorato all'anno 2016 e può essere adeguato in aumento esclusivamente in relazione ad assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31.12.2018, salvaguardando comunque il valore 2016 in caso di personale inferiore a quello del 2018;

- il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 20/186/CR4ter/C7 del 22.10.2020, che fornisce indicazioni applicative uniformi, recependo integralmente il suddetto parere MEF;

- **Preso atto che:**

- il limite di spesa del trattamento accessorio resta ancorato all'anno 2016;
- l'anno 2018 assume rilievo esclusivamente quale parametro per la determinazione del valore medio pro-capite del trattamento accessorio;
- l'eventuale adeguamento del limite è possibile esclusivamente in presenza di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, come chiarito dal MEF e dalla Conferenza delle Regioni;

- **Visto** il Decreto Assessoriale n. 398/2026 emanato dal Dipartimento per la Pianificazione Strategica, recante l'oggetto "*Riparto delle risorse destinate all'indennità di Pronto soccorso e delle particolari condizioni di lavoro tra le aziende del Servizio sanitario regionale per l'anno 2025*", con il quale, al fine di ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, sono assegnate delle risorse economiche alla Regione Sicilia, per il comparto sanità e per la dirigenza area sanità, per l'anno 2025, da ripartirsi tra le Aziende, il cui importo assegnato all'ASP di Agrigento per l'Area del Comparto è pari a complessivi € 886.093,08 (a lordo, comprensivo di oneri riflessi) e € 646.783,27 (al netto degli oneri riflessi);

- **Ritenuto:**

- di procedere a incrementare il limite del trattamento accessorio ai sensi dell'art. 11 del D.L. n.35/2019, convertito dalla L. n. 60/2019, in quanto il personale rilevato nell'anno risulta superiore rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite;
- di procedere alla determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2025 come da tabelle di cui agli allegati "A" e "B", e come da relazioni tecnico-finanziarie di cui agli allegati "C" e "D", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- **Dato atto che:**

- i valori complessivi dei fondi oggetto di certificazione risultano pari a:
 - o € 13.477.187 - Fondo "Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" (art. 63);
 - o € 14.054.623 - Fondo "Premialità e condizioni di lavoro" (art. 64);
- la determinazione dei fondi di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 2022-2024 trova copertura nei pertinenti conti del bilancio aziendale 2025;

- i fondi così determinati rispettano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, tenuto conto delle deroghe previste dalla normativa successiva;
- **Rilevata** la necessità di procedere con urgenza alla determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2025, stante l'adempimento degli obblighi connessi alla imminente chiusura del bilancio d'esercizio 2025;

PROPONE

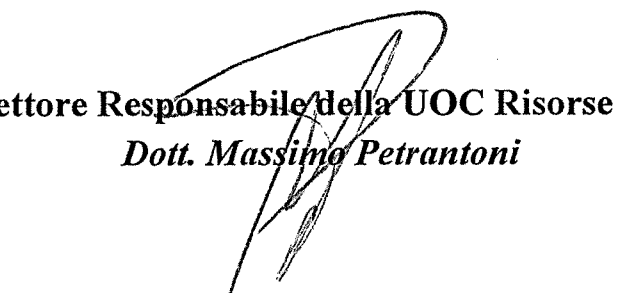
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- **Dare atto che** al fine di assicurare una corretta gestione amministrativo-contabile delle risorse di cui agli istituti finanziati dai fondi previsti dal vigente CCNL dell'Area del Comparto, l'Azienda deve procedere annualmente alla formale quantificazione degli stessi, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle misure di contenimento della spesa dettate dalla normativa vigente.
- **Prendere atto che** con D.A. n.398/2026 *“Riparto delle risorse destinate all'indennità di Pronto soccorso e delle particolari condizioni di lavoro tra le aziende del Servizio sanitario regionale per l'anno 2026”* l'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica, ha approvato la ripartizione fra le Aziende del SSR delle risorse assegnate alla Regione Sicilia per l'anno 2026, al fine di ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, il cui ammontare è pari a complessivi € 886.093,08 (a lordo, comprensivo di oneri riflessi) e € 646.783,27 (al netto degli oneri riflessi).
- **Prendere atto** della necessità di procedere con urgenza alla determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2025, stante l'adempimento degli obblighi connessi alla imminente chiusura del bilancio d'esercizio 2025.
- **Determinare** ai sensi degli artt. 63 e 64 del nuovo C.C.N.L. 2022-2024, i fondi contrattuali aziendali per il personale del Comparto Sanità, per l'anno 2025, nel rispetto della normativa sopra richiamata, come da tabelle di cui agli allegati “A” e “B”, e come da relazioni tecnico-finanziarie di cui agli allegati “C” e “D”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- **Dare atto** che i valori complessivi dei fondi oggetto di certificazione risultano pari a:
 - € 13.477.187 - Fondo “Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” (art. 63);
 - € 14.054.623 - Fondo “Premialità e condizioni di lavoro” (art. 64).
- **Dare atto che** sugli importi totali dei fondi in argomento, sono da rilevare importi a titolo di Oneri sociali e IRAP.
- **Dare atto**, altresì, che i fondi per l'anno 2025, così come determinati con il presente provvedimento nel loro ammontare, rispettano le disposizioni di cui all'art. 23, co. 2 del D. Lgs. n.75/2017, tenendo conto di quanto previsto dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.35/2019, ai sensi del vigente CCNL area Comparto Sanità 2022-2024;
- **Dare atto** che curerà l'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Risorse Umane.

- **Trasmettere** il presente atto:
 - al Collegio Sindacale per acquisire la certificazione circa *"il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati"*, così come disposto dall'art. 40 bis, comma 3, del citato D. Lgs. n. 165/2001;
 - alle OO.SS. ed alla R.S.U Aziendale;
 - all'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale per i conseguenti adempimenti di competenza.
- **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività in vista della chiusura del Bilancio 2025.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore Responsabile della UOC Risorse Umane
Dott. Massimo Petrantoni



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere FAVOREVOLE

Data 29/06/2026

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ersilia Ruggi

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Massimo Petrantoni, Direttore della UOC Risorse Umane, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal dott. Massimo Petrantoni Direttore della UOC Risorse Umane.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Raffaele Elia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPC
"Ufficio S.M. e Controllo di Gestione"

Dott.ssa Teresa Cinque

Allegato A

ANNO 2025 - Comparto		
Art. 63 CCNL 2022/2024 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
F24W-ART 63 C 1 CCNL 22-24 - ART 102 C 2 CCNL 19-21 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2022	+	11.280.340 €
di cui Risorse precedente Fondo condizioni di lavoro destinate alle indennità di incarico e coordinamento		155.189
di cui Risorse precedente Fondo condizioni di lavoro destinate ai trattamenti accessori		6.010.860
di cui Risorse precedente Fondo condizioni di lavoro destinate alle indennità di qualificazione professionale		1.599.974
di cui Risorse precedente Fondo premialità e fasce a copertura dei DEP		3.474.293
di cui Risorse già in bilancio per differenza D e DS a ulteriore copertura dei DEP		40.025
F28J-ART 102 C 5 CCNL 19-21 - 145,53 EURO ART 1 C 612 L 234/2021 - euro 145,53*n.2459,02 (fonte: Conto Annuale 2018)	+	357.861
ART 63 C 2 CCNL 22-24 -EURO 45,15 DA 01.01.2024 -euro 45,15xn.2705,74 (fonte: Conto Annuale 2021)	+	122.164
F24X-ART 102 C 3 L C CCNL 19-21 - INCR PER RID STAB DOTAZ. ORGANI	+	-
F24Y-ART 102 C 3 L C CCNL 19-21 - INCR DOTAZ ORG (MOD RAMI AZ.LI)	+	-
F24Z-ART 102 C 3 L C CCNL 19-21 - INCR DOTAZ ORG (NUOVE ASS.NI)	+	-
F30P-ART 11 C 1 DL 35/19 E ART 5 DL 73/24 FINANZ REG.LE NUOVE ASS	+	1.685.470
F16L-ART 11 C 1 L B DL 135/18 - INCR ACC ASS DEROGA FAC ASS.LI	+	-
F25B-ART 102 C 3 L A CCNL 19-21 - RIA PERSONALE CESSATO	+	31.352
F25J-ART 102 C 3 L B CCNL 19-21 - IND. ART. 32 C 5 NON PIÙ CORR.	+	-
F25K-ART 102 C 3 L D CCNL 19-21 - INCR MAX 30% FONDO ART 103	+	-
F00O-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	+	-
	+	
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo inc., P.E. e inden. prof.		13.477.187
Decurtazioni		
F27I-ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	-	-
F00P-ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016	-	-
F255-ART 102 C 3 L C CCNL 19-21- DEC DOTAZ ORG (CESS RAMI AZ.LI)	-	-
F015-ART 40 C 3-Q DLGS 165/2001 - DEC. ANNO PER PIANI DI RECUP.	-	-
F01P-ALTRE DECURTAZIONI NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	-	-
totale Decurtazioni Fondo inc., P.E. e inden. prof.		0
totale Fondo inc., P.E. e inden. prof.		13.477.187





Allegato B

ANNO 2025 - Comparto		
Art. 64 CCNL 2022/2024 Fondo premialità e condizioni di lavoro		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
ART 64 C 1 CCNL 22-24 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2022	+	11.378.917
di cui Risorse precedente Fondo condizioni di lavoro al netto delle quote del fondo progressioni e indennità		6.913.207
di cui Risorse precedente Fondo Premialità e fasce al netto delle quote del fondo progressioni e indennità		4.465.710
F25L-ART 103 C 3 CCNL 19-21 - INCR RID STAB PIANTA ORGANICA	+	-
F25M-ART 103 C 3 CCNL 19-21 - INCR DOTAZ ORG (MOD RAMI AZ.LI)	+	-
F25N-ART 103 C 3 CCNL 19-21 - INCR DOTAZ ORG (NUOVE ASSUNZ.)	+	-
F30P-ART 11 C 1 DL 35/19 E ART 5 DL 73/24 FINANZ REG.LE NUOVE ASS	+	1.705.817
F16L-ART 11 C 1 L B DL 135/18 - INCR ACCESSORIO ASS DEROGA FACOLTA' ASSUNZIONALI	+	-
F28K-ART 103 C 8 CCNL 19-21 - FINANZ P.S. ART 1 C 293 L 234/2021 - le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, finanziato dal D.A. 398/2026 "Riparto delle risorse destinate all'indennità di Pronto soccorso e delle particolari condizioni di lavoro tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2025"; € 886.093,08 finanziamento al lordo degli oneri riflessi - € 646.783,27 finanziamento al netto degli oneri riflessi.	+	646.783
ART. 64 C 2 CCNL 22-24 INCR EURO 54,95 DA 01.01.2024 - euro 54,95xn.2705,74 (FONTE: Conto Annuale 2021) - 2025	+	148.680
ART. 64 C 4 CCNL 22-24 INCR EURO 71,79 da destinare prioritariamente all'elevazione, prevista dall'art. 9, comma 5, lett. k), dell'indennità di turno notturno di cui all'art. 67, comma 3 - euro 71,79xn.1878,80 (fonte: conto annuale 2021)	+	-
F00O-ALTRE RISORSE NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	+	-
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo premialità e cond. lavoro		13.880.197
Risorse variabili		
F28L-ART 103 C 7 CCNL 19-21 - 68,41 EURO ART 1 C 604 L 234/2021 (68,41* n.2459,02) (fonte conto annuale 2018)	+	168.222
F25O-ART 103 C 5 L A CCNL 19-21 - RIS AGG REG (1,6% M.S. 1997)	+	-
F50H-ART 43 L 449/1997 - ENTR. CONTO TERZI O UTENZA O SPONSOR.	+	-
F96H-ART 16 CC 4-5-6 DL 98/11 - RISP. PIANI RAZIONALIZZAZIONE	+	-
F10M-ART 9 C 3 DL 90/2014 - COMP AVVOCATI CARICO CONTROPARTI	+	-
F10N-ART 9 C 6 DL 90/2014 - COMP AVVOCATI SPESE COMPENSATE	+	-
F24O-ART 1 DL 80/2021 - INCREM. ASS TD FINANZ DIRETTO PNRR	+	-
F24P-ART. 45 DLGS 36/2023 - INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE	+	-
F25P-ART 103 C 5 L D CCNL 19-21 - ALTRE SPEC. DISP. DI LEGGE	+	-
F25Q-ART 103 C 5 L E CCNL 19-21 - RIA CESS ANNO PREC MENSILITA' RESIDUE	+	6.204
F999-SOMME NON UTILIZZATE FONDO/I ANNO PRECEDENTE - Art. 103 comma 10	+	-
totale Risorse variabili Fondo premialità e cond. lavoro		174.426
Decurtazioni		
F27I-ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	-	-
F00P-ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016	-	-
F25R-ART 103 C 3 CCNL 19-21 - DEC DOTAZ ORG (CESS RAMI AZ.LI)	-	-
F25S-ART 103 C 4 CCNL 19-21 - DEC IND ART 32 C 5 NON PIÙ CORR	-	-
F25T-ART 103 C 12 CCNL 19-21 - DEC MAX 30% FAVORE FONDO ART 102	-	-
F01S-ART 40 C 3-Q DLGS 165/2001 - DEC. ANNO PER PIANI DI RECUP.	-	-
F01P-ALTRE DECURTAZIONI NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI	-	-
totale Decurtazioni Fondo premialità e cond. lavoro		0
totale Fondo premialità e cond. lavoro		14.054.623







Allegato C

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

**ATTO DI COSTITUZIONE
Fondi 2025 Comparto Sanità**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001)

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali
(Art. 102 CCNL Comparto Sanità 2019-2021)

UOC SERVIZIO RISORSE UMANE

Delibera n. 775 del 29/06/2026

Indice minimo obbligatorio

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa	4
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	5
<i>Risorse storiche consolidate</i>	<i>5</i>
<i>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl</i>	<i>6</i>
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>	<i>6</i>
Sezione II - Risorse variabili	7
Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo	8
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	10
<i>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</i>	
<i>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</i>	
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i>	
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	10

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

VISTO l'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione e, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la lettera circolare n. 7, prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante chiarimenti applicativi in ordine al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riferimento alla contrattazione integrativa, all'obbligo di adeguamento dei relativi contratti ai vincoli normativi e finanziari, nonché ai sistemi di controllo e verifica della compatibilità economico-finanziaria;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e visti i relativi allegati schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 secondo il quale *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*

VISTO l'art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, concernente *"Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione"* il quale ha previsto che:

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzioni vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

VISTO l'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30/04/2019, n. 35 convertito nella Legge 25/06/2019, n. 60 e s.m.i. (conversione in Legge del "Decreto Calabria") in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, *"definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018"*;

VISTO il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 20/186/CR4ter/C7 del 22.10.2020, che fornisce indicazioni applicative uniformi, recependo integralmente il parere MEF – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 01.09.2020;

VISTI i CC.CC.NN.LL. Comparto sanità vigenti;

VISTO l'art. 102 – Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

si relaziona quanto segue.

MODULO I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti.

Si precisa che la Costituzione del Fondo non è oggetto di contrattazione integrativa ma di mera informativa.

Di seguito si riassumono “sinteticamente” i passaggi seguiti:

1. Il D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha introdotto una nuova disposizione finalizzata all'invarianza della spesa del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”*
2. Successivamente il Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 35 (articolo 11) convertito con legge 60/2019 e successive modifiche con la nota applicativa della Ragioneria dello Stato numero 179877 del 1° settembre 2020 ha introdotto, in merito al limite di spesa della retribuzione accessoria del personale dipendente, il principio “dell'invarianza della spesa negli anni” rispetto alla retribuzione accessoria media pro-capite del 2018. Pertanto, se nell'arco temporale di un anno di riferimento (dal 2019 in poi), in questo caso il 2025, dovesse risultare un incremento del numero dei dipendenti in servizio che accedono alle risorse dei Fondi rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018, i Fondi Aziendali dovranno essere incrementati di un importo pari al maggior numero dei dipendenti rilevati, moltiplicato per il valore medio pro-capite dell'anno 2018. La norma specifica inoltre, che detto limite, ogni anno, dovrà essere adeguato in “aumento o in diminuzione” per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del 2018, garantendo, comunque, la salvaguardia del limite 2016 originario (D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75) nel caso di personale in servizio nell'anno di riferimento inferiore al personale in servizio al 31/12/2018.
3. Al fine di determinare per l'anno 2025 l'eventuale incremento ai sensi dell'art 11 comma 1 del D.L. 35/2019 si è proceduto all'individuazione delle unità presenti (unità/uomo-anno), che hanno avuto accesso ai fondi aziendali nel 2025, rilevandone l'effettiva presenza in servizio dai cedolini stipendiali loro erogati. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali erogati nell'anno corrispondono ad una unità di personale in servizio a tempo pieno. Pertanto, il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che hanno avuto accesso alle risorse accessorie diviso per 12, ha restituito il numero dei dipendenti che erano in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, fermo restando la necessità di aver dovuto ricondurre i cedolini dei dipendenti part-time in cedolini a tempo pieno, rapportandoli alla loro percentuale di part-time. (v. *parere MEF – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 01.09.2020*).
Tale metodologia ha consentito di rilevare, in modo operativamente verificabile le unità di personale (unità/uomo-anno) che hanno effettivamente accesso ai relativi fondi contrattuali.
4. Applicando tale metodologia, il numero dei dipendenti del comparto dell'ASP di Agrigento (espresso in unità/uomo-anno) nell'anno 2025 risulta pari a 3.086,43, a fronte di un valore pari a 2.344,00 rilevato per l'anno 2018; pertanto, per l'anno 2025 risulta applicabile l'articolo 11, comma 1, del D.L. 35/2019, in quanto il numero dei dipendenti che usufruiscono dei fondi risulta superiore al corrispondente valore riferito al 31 dicembre 2018.
5. Si è provveduto a rideterminare i Fondi anno 2025 dell'area del Comparto.

La presente relazione è stata compilata in conformità alle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare - n. 25 del 19 luglio 2012.

Le parti ritenute non pertinenti saranno valorizzate con la formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”.

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, una volta accertate, permangono all'alimentazione del Fondo (es. un aumento stabile disposto dalla contrattazione collettiva di primo livello, nazionale o regionale, la RIA su base annua del personale cessato, gli incrementi del Fondo derivanti da aumenti di dotazione organica e conseguente copertura, ove specificamente previsti in sede di Ccnl/Ccrl, eccetera).

Le risorse fisse sono a loro volta suddivise in tre gruppi all'interno dei quali allocare le specifiche sotto-voci previste in sede di Ccnl/Ccrl:

- Risorse storiche consolidate;
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl;
- Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

- Risorse storiche consolidate	IMPORTI
IMPORTI CONSOLIDATI	2025
ART. 102 comma 2 CCNL 2019/2021 - Importo Unico Consolidato 2022	
a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018	155.189
b) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi)	6.010.860
c) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche	1.599.974
d) risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale	3.474.293
e) risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).	40.025
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	11.280.340

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl	IMPORTI
Questo gruppo prevede sottovoci dettagliate con l'indicazione dell'articolo/i, del comma/i ed eventualmente della lettera/e o periodo/i che dispone/dispongono l'incremento; vanno escluse da questo gruppo le voci di incremento già consolidate nella voce Risorse storiche consolidate e la misura dell'incremento di ciascuna di queste voci, in quanto risorsa fissa avente carattere di certezza e stabilità, resta confermata negli anni successivi e al contempo non può subire ulteriori variazioni in aumento.	
INCREMENTI STABILI	2025
ART. 102 comma 5 CCNL 2019/2021 - ART. 1 comma 612 L.234/2021	
disponibilità ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III (Sistema degli incarichi). [euro 145,53*n.2459,02 (fonte: Conto Annuale 2018)]	357.861,18
ART 63 C 2 CCNL 22-24 - INCR EURO 45,15 DA 01.01.2024 - euro 45,15 * n.2705,74 (fonte: Conto Annuale 2021)	122.164,16
TOTALE INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL/CCRL/CCPL	480.025,34

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	IMPORTI
Si tratta di incrementi stabili che si consolidano nel tempo: possono cioè essere, sussistendone i requisiti, ulteriormente incrementati. Fra queste voci vanno tipicamente annoverate la RIA personale cessato e incrementi per aumenti dotazioni organiche accompagnati da conseguente copertura di personale, ove previste dai relativi contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative che rilevano con riferimento a questi istituti ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001.	
ALTRI INCREMENTI	2025
ART. 102 comma 3 CCNL 2019/2021	
a) importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione	31.351,91
b) importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL	-
c) risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3	
ART. 11 comma 1 D.L. 35/19 e ART. 5 D.L. 73/24 - Finanziamento per nuove assunzioni (Decreto Calabria)	1.685.470,18
TOTALE INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	1.716.822,09

Ai fini della determinazione degli incrementi del Fondo ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019 (cd. Decreto Calabria) e dell'art. 5 del D.L. 73/2024, si assume quale base di riferimento l'anno 2022, in quanto anno consolidato sia sotto il profilo della consistenza del personale che della stabilizzazione del fondo.

In tale contesto, l'incremento è stato pertanto calcolato in relazione alla variazione del numero dei cedolini registrata nell'anno 2025 rispetto al 2022, applicando il valore medio pro capite determinato sull'anno base 2018. Tale valore, pari a euro 4.305,93, è stato ottenuto dal rapporto tra il fondo 2018 e il numero dei cedolini dello stesso anno e costituisce parametro fisso ai fini del calcolo. L'aumento del personale, pari a n.391,43 unità nel 2025 rispetto al dato consolidato 2022, ha determinato un corrispondente incremento del fondo pari a euro 1.685.470.

Segue tabella esplicativa:

Calcolo per applicazione Decreto Calabria - Fondi Definitivi 2025 - COMPARTO	
COMPARTO	FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI
LIMITE ANNO 2016	10.803.563,03
Totale Fondo 2018	10.738.978,48
Cedolini personale 2018	2.344,00
Valore medio pro capite 2018 (Totale / cedolini)	4.305,93
Totale Fondo Consolidato 2022	11.280.339,84
Cedolini personale 2022	2.695,00

	2025
Cedolini personale	3.086,43
Differenza cedolini 2025-2022	391,43
INCREMENTO (Differenza cedolini x valore medio pro capite)	1.685.470,18

SEZIONE II – Risorse variabili

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno. Sono da includere in questo gruppo, ove esplicitamente previste dai relativi Contratti collettivi di primo livello, fra l'altro le voci:

- *Ria personale cessato rateo anno precedente - risorse variabili*, che comprende ai sensi di alcuni disposti contrattuali e con caratteristica di una tantum, le somme di RIA non pagate al personale cessato l'anno immediatamente precedente per la porzione di anno non lavorata (es. la sezione finale dell'articolo 4 comma 3 lettera c) del Ccnl 2000-2001 Enti Pubblici non Economici che recita "per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal di pendente cessato per il numero di mensilità residue, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni");
- *Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni* (articolo 43 Legge n. 449/1997);
- *Risparmi di gestione* (articolo 43 Legge n. 449/1997);
- *Risorse per incarichi aggiuntivi* (con riferimento al personale dirigente);
- *Risorse non utilizzate Fondo/Fondi anno precedente*.

- Risorse variabili	IMPORTI
Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.	
	2025
Somme non utilizzate fondo anno precedente	
<u>Nota bene:</u> nel caso del Servizio sanitario nazionale, il CCNL prevede che l'integrale utilizzo delle risorse certificate nei tre Fondi per la retribuzione accessoria venga realizzato attraverso il finanziamento del Fondo produttività del medesimo anno, e quindi la voce "Somme non utilizzate Fondo/i anno precedente" dovrebbe conseguentemente essere sempre nulla.	
ART. 102 comma 7 CCNL 2019/2021 - Eventuali residui del presente Fondo alimentano il Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 10.	-
TOTALE RISORSE VARIABILI	-

Economie del Fondo e residui di Bilancio

Va rilevato come le *Risorse non utilizzate Fondo anno precedente* non coincidono in modo automatico con i cosiddetti residui di bilancio accertati a fine esercizio sui capitoli delle spese accessorie del personale.

L'istituto delle *Risorse non utilizzate Fondo anno precedente* deriva, ove presente, dalla esplicita previsione di integrale utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa.

Nel caso, peraltro diffuso e frequente, di economie realizzate sulle disponibilità del relativo Fondo è necessaria una formale ricognizione amministrativa così caratterizzata:

1. le erogazioni previste a valere sul Fondo in esame debbono essere definite e concluse (es. deve essere accertata la retribuzione di risultato/produttività/performance effettivamente ascritta ai diversi dipendenti una volta conclusi i relativi iter di valutazione, che non possono che essere effettuati a consuntivo e quindi oltre il termine dell'esercizio);

2. devono essere raffrontate le risorse del Fondo dell'anno considerato, come certificate, con le spese effettivamente sostenute con riferimento a tale Fondo, al fine di quantificare in modo amministrativamente corretto, certo e verificabile le quote di Fondo definitivamente non spese/attribuite;
3. le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come, ad esempio, le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi determinati da assenze per malattia (cfr. articolo 71 comma 1 ultimo periodo Legge n. 133/2008) e i risparmi determinati dall'applicazione delle diverse fattispecie previste dall'articolo 9 della Legge n. 122/2010;
4. le somme formalmente asseverate dalla ricognizione amministrativa vanno sottoposte all'Organo di controllo in sede di certificazione della costituzione Fondo in cui tali economie vanno a confluire quali "Risorse non utilizzate Fondo anno precedente".

Valenza delle somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente in relazione ad eventuali vincoli alla crescita dei Fondi

In relazione alla valenza delle economie Fondo anno precedente in sede di valutazione degli eventuali limiti alla crescita del Fondo anno corrente va chiarito che, trattandosi di somme debitamente autorizzate e certificate, ancorché in un Fondo precedente, ma non spese in quella sede e quindi rinviate al Fondo corrente, queste si qualificano quale mero trasferimento temporale di spesa. Non costituiscono pertanto spesa aggiuntiva e *non partecipano agli aggregati utilizzati per la verifica di eventuali tetti previsti da specifiche normative* (compresi quelli imposti dal Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 o vincoli contrattuali).

SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del Fondo

La quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa data dalla somma delle poste di cui ai due punti precedenti (*Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità + Risorse variabili*) costituisce una esposizione di natura tendenziale rispetto alla quale vanno eventualmente operate alcune rettifiche in riduzione dettate per:

- a. rispetto di specifiche previsioni normative;
- b. recupero entro la tornata contrattuale successiva di somme erogate in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge ai sensi e per gli effetti del dell'articolo 40 comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009;
- c. rispetto di vincoli di riduzione o programmi operativi per le Amministrazioni interessate da piani di rientro da deficit (in particolare nel caso dei comparti del SSN o delle Regioni e Autonomie Locali).

- Eventuali decurtazioni del Fondo	IMPORTI
	2025
Decurtazione rispetto limite 2016	-
D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione) 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (conv. con mod. dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12). Art. 11 (Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione) 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;	

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.	
Altre decurtazioni	-
Ulteriori decurtazioni (es. per recupero erogazioni effettuate in eccesso in passato).	
TOTALE DECURTAZIONI	-

Decurtazioni a seguito dell'art. 23 c. 2 D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75

Il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), all'art. 23, testualmente dispone: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

La determinazione di tale limite è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018, il quale ha chiarito che, ai fini del rispetto del tetto di cui all'art. 23, comma 2, devono essere considerate esclusivamente le risorse effettivamente soggette al limite, con conseguente esclusione delle componenti espressamente sottratte al blocco normativo e corretta ricostruzione dell'importo consolidato di riferimento.

Nell'ambito della medesima rideterminazione, si è proceduto altresì all'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019 (cd. Decreto Calabria), tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. n. 135/2018 in ordine alla corretta individuazione delle voci soggette al limite.

Pertanto, non si configura alcun superamento del limite normativo, risultando rispettate le disposizioni vigenti.

Si riporta di seguito il prospetto di calcolo:

CALCOLO RISPETTO LIMITI SALARIO ACCESSORIO

Voce	Fondo retr. di posizione	Fondo retr. di risultato	Totale
Importo consolidato 2016 (al netto decurtazioni, senza incrementi)	10.616.574,00	11.071.378,00	21.687.952,00
Incrementi D.L. 35/2019 (Decreto Calabria) dal 2018 al 2025	3.196.851,61	3.235.443,12	6.432.294,73
Ulteriori componenti soggette a limite (es. RIA)	-	-	37.556,08
Totale eventuali risorse da sottoporre a limite	-	-	28.157.802,81
Limite 2016 rideterminato per il 2025	14.000.414,64	14.173.806,09	28.174.220,73
Differenza (spazio residuo)	-	-	16.417,92

TOTALE COMPARTO 27.531.810,26

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 24.907.330,97

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 23 c. 2 D.lgs. 25/05/2017, n. 75

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 23 Comma 2 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75	0
di cui: per applicazione limite 2016	0

CONCLUSIONE: Con riferimento all'anno oggetto di analisi, non si rilevano superamenti del suddetto limite.

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Sintesi costituzione Fondo	IMPORTI
	2025
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	13.477.187
Risorse variabili	-
<i>Totale Fondo tendenziale</i>	13.477.187
B) (eventuali) decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	-
Decurtazione risorse variabili	-
<i>Totale decurtazioni Fondo tendenziale</i>	-
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	13.477.187
Risorse variabili	-
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i>	13.477.187

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Alla luce delle risultanze istruttorie e delle verifiche tecnico-contabili effettuate, si attesta che la costituzione dei fondi per l'anno 2025 è stata determinata nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, con particolare riferimento all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, all'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 e all'art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, come convertito e modificato.

Non si configura alcun superamento del limite di spesa del trattamento accessorio, risultando assicurata l'invarianza della spesa nei termini previsti dalla normativa vigente e la piena sostenibilità economico-finanziaria del Fondo del Comparto.

L'Assistente Amministrativo
Dott. Luigi Petruzzella

Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Roberta Danile

IL DIRIGENTE ANALISTA
Dott. Alfonso Vassallo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
UOS Trattamento Giuridico
Dott. Giuseppe Schifano

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Il Direttore UOC Servizio Risorse Umane
Dott. Massimo Petrantoni

Allegato D



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

**ATTO DI COSTITUZIONE
Fondi 2025 Comparto Sanità**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001)

Fondo premialità e condizioni di lavoro

(Art. 103 CCNL Comparto Sanità 2019-2021)

UOC SERVIZIO RISORSE UMANE

Delibera n. 275 del 29/06/2026

Indice minimo obbligatorio

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa	4
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	5
<i>Risorse storiche consolidate</i>	<i>5</i>
<i>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl</i>	<i>6</i>
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>	<i>6</i>
Sezione II - Risorse variabili	7
Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo	8
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	10
<i>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</i>	
<i>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</i>	
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i>	
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	10

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

VISTO l'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione e, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.Lgs. n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la lettera circolare n. 7, prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante chiarimenti applicativi in ordine al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riferimento alla contrattazione integrativa, all'obbligo di adeguamento dei relativi contratti ai vincoli normativi e finanziari, nonché ai sistemi di controllo e verifica della compatibilità economico-finanziaria;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e visti i relativi allegati schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 secondo il quale *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato."*

VISTO l'art.11 del D.L. 14/12/2018, n.135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n.12, concernente *"Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione"* il quale ha previsto che:

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzioni vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

VISTO l'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30/04/2019, n.35 convertito nella Legge 25/06/2019, n.60 e s.m.i. (conversione in Legge del "Decreto Calabria") in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, *"definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018"*;

VISTO il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.20/186/CR4ter/C7 del 22.10.2020, che fornisce indicazioni applicative uniformi, recependo integralmente il parere MEF – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 01.09.2020;

VISTI i CC.CC.NN.LL. Comparto sanità vigenti;

VISTO l'art. 103 – Fondo premialità e condizioni di lavoro – del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

si relaziona quanto segue.

MODULO I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti.

Si precisa che la Costituzione del Fondo non è oggetto di contrattazione integrativa ma di mera informativa.

Di seguito si riassumono “sinteticamente” i passaggi seguiti:

1. Il D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha introdotto una nuova disposizione finalizzata all'invarianza della spesa del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”*
2. Successivamente il Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 35 (articolo 11) convertito con legge 60/2019 e successive modifiche con la nota applicativa della Ragioneria dello Stato numero 179877 del 1° settembre 2020 ha introdotto, in merito al limite di spesa della retribuzione accessoria del personale dipendente, il principio “dell'invarianza della spesa negli anni” rispetto alla retribuzione accessoria media pro-capite del 2018. Pertanto, se nell'arco temporale di un anno di riferimento (dal 2019 in poi), in questo caso il 2025, dovesse risultare un incremento del numero dei dipendenti in servizio che accedono alle risorse dei Fondi rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018, i Fondi Aziendali dovranno essere incrementati di un importo pari al maggior numero dei dipendenti rilevati, moltiplicato per il valore medio pro-capite dell'anno 2018. La norma specifica inoltre, che detto limite, ogni anno, dovrà essere adeguato in “aumento o in diminuzione” per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del 2018, garantendo, comunque, la salvaguardia del limite 2016 originario (D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75) nel caso di personale in servizio nell'anno di riferimento inferiore al personale in servizio al 31/12/2018.
3. Al fine di determinare per l'anno 2025 l'eventuale incremento ai sensi dell'art 11 comma 1 del D.L. 35/2019 si è proceduto all'individuazione delle unità presenti (unità/uomo-anno), che hanno avuto accesso ai fondi aziendali nel 2025, rilevandone l'effettiva presenza in servizio dai cedolini stipendiali loro erogati. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali erogati nell'anno corrispondono ad una unità di personale in servizio a tempo pieno. Pertanto, il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che hanno avuto accesso alle risorse accessorie diviso per 12, ha restituito il numero dei dipendenti che erano in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, fermo restando la necessità di aver dovuto ricondurre i cedolini dei dipendenti part-time in cedolini a tempo pieno, rapportandoli alla loro percentuale di part-time. (v. *parere MEF – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 01.09.2020*).
Tale metodologia ha consentito di rilevare, in modo operativamente verificabile le unità di personale (unità/uomo-anno) che hanno effettivamente accesso ai relativi fondi contrattuali.
4. Applicando tale metodologia, il numero dei dipendenti del comparto dell'ASP di Agrigento (espresso in unità/uomo-anno) nell'anno 2025 risulta pari a 3.086,43, a fronte di un valore pari a 2.344,00 rilevato per l'anno 2018; pertanto, per l'anno 2025 risulta applicabile l'articolo 11, comma 1, del D.L. 35/2019, in quanto il numero dei dipendenti che usufruiscono dei fondi risulta superiore al corrispondente valore riferito al 31 dicembre 2018.
5. Si è provveduto a determinare i Fondi anno 2025 dell'area del Comparto.

La presente relazione è stata compilata in conformità alle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare - n. 25 del 19 luglio 2012.

Le parti ritenute non pertinenti saranno valorizzate con la formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”.

SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, una volta accertate, permangono all'alimentazione del Fondo (es. un aumento stabile disposto dalla contrattazione collettiva di primo livello, nazionale o regionale, la RIA su base annua del personale cessato, gli incrementi del Fondo derivanti da aumenti di dotazione organica e conseguente copertura, ove specificamente previsti in sede di Ccnl/Ccrl, eccetera).

Le risorse fisse sono a loro volta suddivise in tre gruppi all'interno dei quali allocare le specifiche sotto-voci previste in sede di Ccnl/Ccrl:

- Risorse storiche consolidate;
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl;
- Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

- Risorse storiche consolidate	IMPORTI
IMPORTI CONSOLIDATI	2025
ART. 103 comma 2 CCNL 2019/2021 - Importo Unico Consolidato 2022	
a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c)	6.913.207
b) risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d).	4.465.710
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	11.378.917

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl	IMPORTI
Questo gruppo prevede sottovoci dettagliate con l'indicazione dell'articolo/i, del comma/i ed eventualmente della lettera/e o periodo/i che dispone/dispongono l'incremento; vanno escluse da questo gruppo le voci di incremento già consolidate nella voce Risorse storiche consolidate e la misura dell'incremento di ciascuna di queste voci, in quanto risorsa fissa avente carattere di certezza e stabilità, resta confermata negli anni successivi e al contempo non può subire ulteriori variazioni in aumento.	
INCREMENTI STABILI	2025
ART. 103 comma 8 CCNL 2019/2021 - ART. 1 comma 293 L.234/2021 - le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale finanziato dal D.A. 398/2026 "Riparto delle risorse destinate all'indennità di Pronto soccorso e delle particolari condizioni di lavoro tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2025"; € 886.093,08 finanziamento al lordo degli oneri riflessi - € 646.783,27 finanziamento al netto degli oneri riflessi.	646.783,27
ART. 64 C 2 CCNL 22-24 INCR EURO 54,95 DA 01.01.2024 - euro 54,95xn.2705,74 (FONTE: Conto Annuale 2021)	148.680,41
TOTALE INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL/CCRL/CCPL	795.464,68

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	IMPORTI
Si tratta di incrementi stabili che si consolidano nel tempo: possono cioè essere, sussistendone i requisiti, ulteriormente incrementati. Fra queste voci vanno tipicamente annoverate la RIA personale cessato e incrementi per aumenti dotazioni organiche accompagnati da conseguente copertura di personale, ove previste dai relativi contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative che rilevano con riferimento a questi istituti ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001.	
ALTRI INCREMENTI	2025
ART. 11 comma 1 D.L. 35/19 e ART. 5 D.L. 73/24 - Finanziamento per nuove assunzioni (Decreto Calabria)	1.705.816,71
TOTALE INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	1.705.816,71

Ai fini della determinazione degli incrementi del Fondo ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019 (cd. Decreto Calabria) e dell'art. 5 del D.L. 73/2024, si assume quale base di riferimento l'anno 2022, in quanto anno consolidato sia sotto il profilo della consistenza del personale che della stabilizzazione del fondo.

In tale contesto, l'incremento è stato pertanto calcolato in relazione alla variazione del numero dei cedolini registrata nell'anno 2025 rispetto al 2022, applicando il valore medio pro capite determinato sull'anno base 2018. Tale valore, pari a euro 4.357,91, è stato ottenuto dal rapporto tra il fondo 2018 e il numero dei cedolini dello stesso anno e costituisce parametro fisso ai fini del calcolo. L'aumento del personale, pari a n.391,43 unità nel 2025 rispetto al dato consolidato 2022, ha determinato un corrispondente incremento del fondo pari a euro 1.705.817.

Segue tabella esplicativa:

Calcolo per applicazione Decreto Calabria - Fondi Definitivi 2025 - COMPARTO	
COMPARTO	FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO
LIMITE ANNO 2016	10.938.362,97
Totale Fondo 2018	10.868.635,76
Cedolini personale 2018	2.344,00
Valore medio pro capite 2018 (<i>Totale / cedolini</i>)	4.357,91
Totale Fondo Consolidato 2022	11.378.916,87
Cedolini personale 2022	2.695,00

	2025
Cedolini personale	3.086,43
Differenza cedolini 2025-2018	391,43
INCREMENTO (Differenza cedolini x valore medio pro capite)	1.705.816,71

SEZIONE II – Risorse variabili

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno. Sono da includere in questo gruppo, ove esplicitamente previste dai relativi Contratti collettivi di primo livello, fra l'altro le voci:

- *Ria personale cessato rateo anno precedente - risorse variabili*, che comprende ai sensi di alcuni disposti contrattuali e con caratteristica di una tantum, le somme di RIA non pagate al personale cessato l'anno immediatamente precedente per la porzione di anno non lavorata (es. la sezione finale dell'articolo 4 comma 3 lettera c) del Ccnl 2000-2001 Enti Pubblici non Economici che recita "per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal di pendente cessato per il numero di mensilità residue, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni");
- *Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni* (articolo 43 Legge n. 449/1997);
- *Risparmi di gestione* (articolo 43 Legge n. 449/1997);
- *Risorse per incarichi aggiuntivi* (con riferimento al personale dirigente);
- *Risorse non utilizzate Fondo/Fondi anno precedente.*

- Risorse variabili	IMPORTI
Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.	
	2025
Somme non utilizzate fondo anno precedente	
<u>Nota bene:</u> nel caso del Servizio sanitario nazionale, il CCNL prevede che l'integrale utilizzo delle risorse certificate nei tre Fondi per la retribuzione accessoria venga realizzato attraverso il finanziamento del Fondo produttività del medesimo anno, e quindi la voce "Somme non utilizzate Fondo/ anno precedente" dovrebbe conseguentemente essere sempre nulla.	
ART. 102 comma 7 CCNL 2019/2021 - Eventuali residui del Fondo incarichi alimentano il Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 10.	-
ART. 103 comma 5 CCNL 2019/2021 - Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:	-
a) delle risorse non consolidate regionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 9 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) (Confronto regionale);	-
b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997	-
c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98	-
d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997	-
e) delle risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.	6.204,17
F28L-ART 103 C 7 CCNL 19-21 - 68,41 EURO ART 1 C 604 L 234/2021 (68,41* n.2459,02) (fonte conto annuale 2018)	168.221,56
TOTALE RISORSE VARIABILI	174.425,73

Economie del Fondo e residui di Bilancio

Va rilevato come le *Risorse non utilizzate Fondo anno precedente* non coincidono in modo automatico con i cosiddetti residui di bilancio accertati a fine esercizio sui capitoli delle spese accessorie del personale.

L'istituto delle *Risorse non utilizzate Fondo anno precedente* deriva, ove presente, dalla esplicita previsione di integrale utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa.

Nel caso, peraltro diffuso e frequente, di economie realizzate sulle disponibilità del relativo Fondo è necessaria una formale ricognizione amministrativa così caratterizzata:

1. le erogazioni previste a valere sul Fondo in esame debbono essere definite e concluse (es. deve essere accertata la retribuzione di risultato/produttività/performance effettivamente ascritta ai diversi dipendenti una volta conclusi i relativi iter di valutazione, che non possono che essere effettuati a consuntivo e quindi oltre il termine dell'esercizio);
2. devono essere raffrontate le risorse del Fondo dell'anno considerato, come certificate, con le spese effettivamente sostenute con riferimento a tale Fondo, al fine di quantificare in modo amministrativamente corretto, certo e verificabile le quote di Fondo definitivamente non spese/attribuite;
3. le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come, ad esempio, le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi determinati da assenze per malattia (cfr. articolo 71 comma 1 ultimo periodo Legge n. 133/2008) e i risparmi determinati dall'applicazione delle diverse fattispecie previste dall'articolo 9 della Legge n. 122/2010;
4. le somme formalmente asseverate dalla ricognizione amministrativa vanno sottoposte all'Organo di controllo in sede di certificazione della costituzione Fondo in cui tali economie vanno a confluire quali "Risorse non utilizzate Fondo anno precedente".

Valenza delle somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente in relazione ad eventuali vincoli alla crescita dei Fondi

In relazione alla valenza delle economie Fondo anno precedente in sede di valutazione degli eventuali limiti alla crescita del Fondo anno corrente va chiarito che, trattandosi di somme debitamente autorizzate e certificate, ancorché in un Fondo precedente, ma non spese in quella sede e quindi rinviate al Fondo corrente, queste si qualificano quale mero trasferimento temporale di spesa. Non costituiscono pertanto spesa aggiuntiva e *non partecipano agli aggregati utilizzati per la verifica di eventuali tetti previsti da specifiche normative* (compresi quelli imposti dal Decreto Legge n.78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 o vincoli contrattuali).

SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del Fondo

La quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa data dalla somma delle poste di cui ai due punti precedenti (*Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità + Risorse variabili*) costituisce una esposizione di natura tendenziale rispetto alla quale vanno eventualmente operate alcune rettifiche in riduzione dettate per:

- a. rispetto di specifiche previsioni normative;
- b. recupero entro la tornata contrattuale successiva di somme erogate in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge ai sensi e per gli effetti del dell'articolo 40 comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009;
- c. rispetto di vincoli di riduzione o programmi operativi per le Amministrazioni interessate da piani di rientro da deficit (in particolare nel caso dei comparti del SSN o delle Regioni e Autonomie Locali).

- Eventuali decurtazioni del Fondo	IMPORTI
	2025
Decurtazione rispetto limite 2016	-
D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione) 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (conv. con mod. dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12).	

Art. 11 (Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione) 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.		
Altre decurtazioni		-
Ulteriori decurtazioni (es. per recupero erogazioni effettuate in eccesso in passato).		
TOTALE DECURTAZIONI		-

Decurtazioni a seguito dell'art. 23 c. 2 D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75

Il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), all'art. 23, testualmente dispone: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

La determinazione di tale limite è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018, il quale ha chiarito che, ai fini del rispetto del tetto di cui all'art. 23, comma 2, devono essere considerate esclusivamente le risorse effettivamente soggette al limite, con conseguente esclusione delle componenti espressamente sottratte al blocco normativo e corretta ricostruzione dell'importo consolidato di riferimento.

Nell'ambito della medesima rideterminazione, si è proceduto altresì all'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019 (cd. Decreto Calabria), tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.L. n. 135/2018 in ordine alla corretta individuazione delle voci soggette al limite.

Pertanto, non si configura alcun superamento del limite normativo, risultando rispettate le disposizioni vigenti.

Si riporta di seguito il prospetto di calcolo:

CALCOLO RISPETTO LIMITI SALARIO ACCESSORIO

Voce	Fondo retr. di posizione	Fondo retr. di risultato	Totale
Importo consolidato 2016 (al netto decurtazioni, senza incrementi)	10.616.574,00	11.071.378,00	21.687.952,00
Incrementi D.L. 35/2019 (Decreto Calabria) dal 2018 al 2025	3.196.851,61	3.235.443,12	6.432.294,73
Ulteriori componenti soggette a limite (es. RIA)	-	-	37.556,08
Totale eventuali risorse da sottoporre a limite	-	-	28.157.802,81
Limite 2016 rideterminato per il 2025	14.000.414,64	14.173.806,09	28.174.220,73
Differenza (spazio residuo)	-	-	16.417,92

TOTALE COMPARTO	27.531.810,26
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	24.907.330,97

Calcolo delle riduzioni previste dall'art. 23 c. 2 D.lgs. 25/05/2017, n. 75

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 23 Comma 2 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75	0
di cui: per applicazione limite 2016	0

CONCLUSIONE: Con riferimento all'anno oggetto di analisi, non si rilevano superamenti del suddetto limite.

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Sintesi costituzione Fondo	IMPORTI
	2025
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	13.880.197
Risorse variabili	174.426
<i>Totale Fondo tendenziale</i>	14.054.623
B) (eventuali) decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	-
Decurtazione risorse variabili	-
<i>Totale decurtazioni Fondo tendenziale</i>	-
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	13.880.197
Risorse variabili	174.426
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i>	14.054.623

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Alla luce delle risultanze istruttorie e delle verifiche tecnico-contabili effettuate, si attesta che la costituzione dei fondi per l'anno 2025 è stata determinata nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, con particolare riferimento all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, all'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 e all'art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, come convertito e modificato.

Non si configura alcun superamento del limite di spesa del trattamento accessorio, risultando assicurata l'invarianza della spesa nei termini previsti dalla normativa vigente e la piena sostenibilità economico-finanziaria del Fondo del Comparto.

L'Assistente Amministrativo
Dott. Luigi Petruzzella

Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Roberta Danile

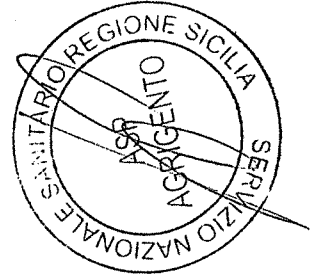
IL DIRIGENTE ANALISTA
Dott. Alfonso Vassallo

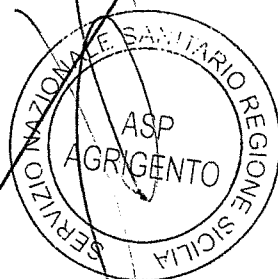
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
UOS Trattamento Giuridico
Dott. Giuseppe Schifano

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Il Direttore UOC Servizio Risorse Umane
Dott. Massimo Petrantonì

Personale cessato - Ria a risparmio anno 2025

Gruppo		MATRICOLA	COGNOME	NOME	Codice Fiscale	Dati				
		302030				DT_FINE				
C. Ammvo										
C. Ammvo Totale										
C. Sanitario										
		100204					27,04	81,12	6,76	4,00
		100268					27,04	81,12	6,76	4,00
		100295					574,83	766,44	63,87	9,00
		100323					345,36	518,04	43,17	8,00
		100332					773,63	843,96	70,33	11,00
		200469					200,34	267,12	22,26	9,00
		300200					261,10	313,32	26,11	10,00
		300202					18,36	220,32	18,36	1,00
		300216					0,00	374,88	31,24	0,00
		301156					357,72	390,24	32,52	11,00
		301582					227,64	390,24	32,52	7,00
		301738					173,81	297,96	24,83	7,00
		301969					438,55	751,80	62,65	7,00
		302007					440,10	528,12	44,01	10,00
		302174					130,04	390,12	32,51	4,00
		302260					0,00	73,44	6,12	0,00
		302718					115,98	695,88	57,99	2,00
		302787					150,60	451,80	37,65	4,00
		302796					325,20	390,24	32,52	10,00
		302798					400,07	436,44	36,37	11,00
		302810					0,00	125,88	10,49	0,00
		302829					188,82	251,76	20,98	9,00
		302834					329,23	359,16	29,93	11,00
		303423					13,11	52,44	4,37	3,00
							0,00	536,40	44,70	0,00
							155,82	267,12	22,26	7,00
							5.620,31	9.693,12	807,76	151,00
		300650					369,71	403,32	33,61	11,00
		301612					88,44	530,64	44,22	2,00
		303380					98,67	107,64	8,97	11,00
							556,82	1.041,60	86,80	24,00
			</							

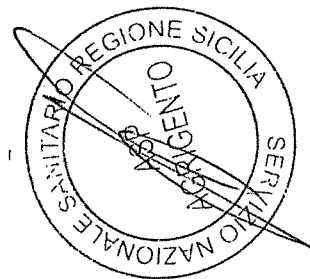




IMPUTAZIONE FONDI COMPARTO - CONTI C.E.

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIA		CNS 2025
COD. PDC		
C505020112	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Retribuzione degli incarichi, progressione economica e indennità professionale	10.047.554,29
C505020212	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Retribuzione degli incarichi, progressione economica e indennità professionale	554.680,11
C506020110	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Retribuzione degli incarichi, progressione economica e indennità professionale	16.794,51
C506020210	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Retribuzione degli incarichi, progressione economica e indennità professionale	1.968,13
C507020112	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Retribuzione degli incarichi, progressione economica e indennità professionale	1.347.376,29
C507020212	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Retribuzione degli incarichi, progressione economica e indennità professionale	28.431,18
C508020112	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Retribuzione degli incarichi, progressione economica e indennità professionale	1.473.523,89
C508020212	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Retribuzione degli incarichi, progressione economica e indennità professionali	6.858,61
		13.477.187,00

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIA		CNS 2025 NEW
COD. PDC		
C505020113	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	7.744.388,01
C505020213	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	1.284.381,74
C506020111	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	64.823,44
C506020211	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	13.492,97
C507020113	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	3.624.057,48
C507020213	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	449.831,73
C508020113	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	862.039,84
C508020213	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Retribuzione premialità e condizioni di lavoro	11.607,78
		14.054.623,00







PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n. 30 del 03/11/1993 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i. dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,

dal _____
X Immediatamente esecutiva dal **29 GIU. 2026**
Agrigento, li **29 GIU. 2026**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi